



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
CAMPANIA
Sede di Napoli**

**D.P. n. 6/2020/Sede
Prot. n. 475/S.G. del 2.03.2020**

IL PRESIDENTE

VISTI l'art. 31, l. 27 aprile 1982, n. 186, e l'art. 15 della delibera assunta in data 18 gennaio 2013 dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;

VISTO l'art. 11 delle Norme di attuazione al codice del processo amministrativo;

VISTO il d.l. 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";

VISTE le indicazioni ed i suggerimenti manifestati dal Presidente e dal Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, oggetto di pubblicazione sul sito pubblico della Giustizia Amministrativa;

VISTO il proprio Decreto n. 4/2020 del 24.02.2020 recante prime misure precauzionali nello svolgimento dell'attività processuale presso questo Tribunale;

VISTA la Direttiva n. 1/2020 del 25.02.2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, avente ad oggetto prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da coronavirus nelle pubbliche amministrazioni ubicate al di fuori delle aree c.d. "zone rosse".

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 107/2020 del 27.02.2020 del Sindaco della Città di Napoli;

VISTO il DPCM 1 marzo 2020, in GURI n. 51 dell'1.03.2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RITENUTO che, pur non rientrando la Regione Campania tra quelle destinatarie delle specifiche misure di cui agli articoli 1 e 2 del citato DPCM (allegati nn. 1, 2 e 3), appare tuttavia opportuno adottare ulteriori misure idonee a prevenire/minimizzare il rischio di trasmissione di agenti virali nello svolgimento dell'attività di questo Tribunale, anche con riferimento alla diffusione di notizie relative a casi (in numero allo stato non ancora precisato) di positività al virus COVID-19 tra Avvocati operanti nel Foro napoletano;

RITENUTO, in particolare, di dovere adottare ulteriori misure finalizzate ad evitare il sovraffollamento nei locali d'ufficio e cautele nelle modalità di svolgimento delle adunanze, al fine di prevenire/minimizzare il detto rischio;

CONSIDERATO che il rito processuale amministrativo non richiede in ogni suo passaggio la presenza e l'atto di impulso di parte, non sanzionando con conseguenze processuali penalizzanti l'eventuale assenza del procuratore alle adunanze, e che la piena funzionalità del processo amministrativo telematico consente di limitare al minimo, se non addirittura escludere, gli accessi alle Segreterie;

CONSIDERATO che è in corso l'adozione, a cura del Segretario Generale del Tribunale, delle prescritte misure di pulizia e sanificazione dei locali, di predisposizione di presidi di erogazione di disinfettante e di informazione dell'utenza;

FATTA SALVA l'ulteriore valutazione della situazione in relazione alla sua eventuale evoluzione;

DECRETA

Art.1

Le udienze pubbliche e camerali si svolgeranno, sino ad eventuale nuovo avviso, secondo le seguenti modalità:

- a) La chiamata delle cause iscritte nei ruoli camerali e di merito avverrà per successivi gruppi di 5/10 ricorsi. Per ciascun gruppo di ricorsi chiamati saranno ammessi in aula di udienza solo gli avvocati interessati ai detti giudizi; tra una chiamata e l'altra gli avvocati e il pubblico non devono permanere e assembrarsi nella sala.
- b) Gli avvocati che intendono rimettersi agli atti e far passare la causa in decisione possono comunicare, anche separatamente e individualmente, detto intendimento mediante invio, con deposito telematico o mediante consegna al commesso nella stessa giornata dell'udienza, di una nota in tal senso con esonero dalla partecipazione all'udienza; dell'utilizzo di detta facoltà verrà comunque dato atto a verbale.
- c) La chiamata del ruolo dell'udienza pubblica sarà differita di almeno 15 minuti rispetto a quella del ruolo camerale.
- d) I Tirocinanti che ne facciano richiesta sono esonerati dalla presenza nell'aula di udienza.
- e) I Signori Avvocati sono invitati ad evitare gli assembramenti non necessari anche nei locali ad essi destinati. Saranno ampliati gli spazi, tutti adeguatamente arieggiati e ventilati, ove far sostare gli Avvocati nelle giornate di udienza.

ART. 2

Sarà considerata giustificata l'assenza di Avvocati che dichiarino di essere residenti o dimoranti o di avere studio professionale nei comuni di cui all'Allegato n. 1 al DPCM 1 marzo 2020 in premessa (Regione Lombardia: a) Bertinico, b) Casalpusterlengo, c) Castelgerundo, d) Castiglione D'Adda, e) Codogno, f) Fombio, g) Maleo, h) San Fiorano, i) Somaglia, l) Terranova

dei Passerini; Regione Veneto: Vo'). Eventuali richieste di differimento della trattazione proposte da Avvocati che versino nelle dette situazioni dovranno essere accolte.

Potranno essere prese in considerazione eventuali istanze di differimento della trattazione proposte anche solo da una delle parti e motivata con riferimento all' "emergenza coronavirus", provenienti da Avvocati che dichiarino di essere residenti o dimoranti o di avere studio professionale nei comuni di cui agli Allegati nn. 2 e 3 al DPCM 1 marzo 2020 in premessa (Regioni: a) Emilia-Romagna, b) Lombardia, c) Veneto; Province: a) Pesaro e Urbino e b) Savona, nonché c) Bergamo, d) Lodi, e) Piacenza, f) Cremona), con esclusione del semplice riferimento a generiche difficoltà di spostamento.

Art. 3

I Signori Avvocati sono inoltre invitati: a) a veicolare istanze e richieste varie mediante deposito in Segreteria secondo la disciplina PAT ed a servirsi dell'ausilio dell'Ufficio relazioni con il pubblico per quanto possibile, così limitando gli accessi personali all'Ufficio solo a quelli strettamente necessari; b) a spedire le copie di cortesia e non depositarle personalmente o servendosi di delegati.

Più in generale, nell'attuale situazione, è raccomandata l'assunzione di condotte personali improntate a cautela e prudenza, che dovrebbero risultare ispirate da senso di responsabilità e oggetto di libera determinazione da parte di Ciascuno, nell'ambito di un quadro organizzativo che lo consenta in termini ragionevoli, non potendo invece essere "imposte" dall'esterno.

Art. 4

Il Signor Segretario Generale del T.A.R. è incaricato dell'adozione delle misure e precauzioni previste dalle Ordinanze citate in premessa e delle misure e istruzioni operative conseguenti al presente decreto.

La Segreteria Affari Generali e del personale è incaricata di comunicare il presente decreto ai Presidenti delle Sezioni interne, a tutti gli altri Magistrati ed ai Direttori di Segreteria delle stesse Sezioni, nonché ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati della circoscrizione e alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti ed al Presidente della Sezione staccata di Salerno.

Il predetto Ufficio è altresì incaricato di rendere noto il presente decreto mediante affissione immediata all'albo del T.A.R. Campania ed in quello delle Segreterie delle Sezioni interne e nei locali d'ufficio, nonché mediante pubblicazione sul sito internet della giustizia amministrativa.

Napoli, 2 marzo 2020

IL PRESIDENTE
Salvatore VENEZIANO